

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento 01/2019

promosso contro

- **FERERRO Mauro**, tessera n. 374748 - Cat. B, presso la soc. Circolo A. Nosenzo Sport e Cultura del Comitato Provinciale di Asti e Regionale Piemonte;

e contro

- **CIRCOLO A. NOSENZO SPORT E CULTURA ASTI** in persona del suo Presidente, del Comitato Provinciale di Asti e Regionale Piemonte;

PREMESSO

1. che è pervenuta in data odierna allo scrivente Giudice territoriale la denuncia del Presidente della soc. Silpa Ragusa, sig. Giorgio Rosmino, in relazione a fatto accaduto in data 3 Febbraio 2019;
2. che la denuncia è tempestiva e riguarda alcune affermazioni scritte dal sig. Mauro Ferrero, tesserato per la soc. Nosenzo Asti e pubblicate sul sito internet Facebook;
3. che le suddette asserzioni sono leggibili sulla pagina telematica del sig. Carletti Fabrizio, giocatore della Silpa Ragusa e sono inserite nei commenti alle esternazioni dello stesso sig. Carletti;
4. che le affermazioni del sig. Ferrero sono irriguardose e minacciose nei confronti del presidente della soc. Silpa Ragusa, Giorgio Rosmino e di alcuni tesserati della società medesima. In particolare, tra le varie affermazioni illecite è dato leggere testualmente: *"...Non vedo l'ora di prendere le maglie verdi in qualche campo di gara e soprattutto qualcuno in particolare. La partita non finirà ma qualcuno al pronto soccorso ci andrà di sicuro..."*;
5. che la condotta del sig. Ferrero realizza l'infrazione descritta all'art. 61 comma 3, lett. n) del Regolamento di Giustizia e Disciplina che punisce le *«dichiarazioni lesive espresse in qualsiasi modo e forma nei confronti delle Società affiliate, Tesserati, Dirigenti Federali, Medici...»*;
6. che la soc. Nosenzo Asti è sanzionabile, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti commessi dal proprio tesserato ai sensi dell'art. 61 co. 2 e 7 del Regolamento; si ritiene che la sanzione nei confronti della società debba essere mitigata a causa



delle particolari circostanze di tempo e luogo in cui sono state rilasciate le dichiarazioni contestate, lontano da un contesto in cui potevano essere impedito e/o controllate dai Dirigenti sociali e altri tesserati;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **FERERRO Mauro**, tessera n. 374748 - Cat. B, la sanzione della **SQUALIFICA DI MESI DUE**;;

- applica alla soc. **CIRCOLO A. NOSENZO SPORT E CULTURA ASTI** la sanzione della **MULTA DI EURO 50,00.=** così determinata: sanzione base calcolata al minimo edittale, diminuita per le circostanze attenuanti.

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 06.02.2019.

Il Giudice Sportivo
Avv. Federico Freni
